

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 18-5815

**Fondo regionale di garanzia istituito presso Artigiancassa SpA. Modifica dell'allegato A alla D.G.R. n. 10-4882 del 07/11/2012 "Fondo regionale di garanzia - Disposizioni operative".**

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Premesso che:

ai sensi della LR n. 1/2009 -Testo unico in materia di artigianato e del relativo Documento triennale di indirizzi 2012-2014, di cui alla D.G.R. n. 14-4039 del 27/06/2012, la Regione realizza interventi a sostegno dell'artigianato finalizzati, tra l'altro, al rafforzamento e all' adeguamento degli strumenti di riassicurazione e controgaranzia per l'accesso al credito delle imprese;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 12,14 e 15 del D.Lgs. n. 112/1998 e della Delibera della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2000, la Regione esercita le funzioni amministrative inerenti il Fondo di garanzia a suo tempo istituito dalla Legge n. 1068/64 presso Artigiancassa S.p.A.;

il Fondo di garanzia è stato gestito da Artigiancassa S.p.A. ai sensi della convenzione rep. n. 1899 del 19.7.1999 (con cui la Regione è subentrata alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalla convenzione fra tali Amministrazioni e Artigiancassa S.p.A.) e successive modificazioni e integrazioni;

allo scadere della richiamata convenzione e a seguito di una procedura di evidenza pubblica, la gestione del suddetto Fondo di garanzia è stata affidata ad Artigiancassa S.p.A., stipulando con quest'ultima il contratto rep. 16480 del 14/11/2011;

il citato Fondo riassicura le garanzie per finanziamenti a medio termine prestate dai Confidi a favore di imprese artigiane piemontesi;

le disposizioni operative che disciplinano attualmente gli interventi a valere sul citato Fondo sono state approvate con D.G.R. n. 10-4882 del 07/11/2012;

tali disposizioni prevedono, al paragrafo 1., quarto comma "La durata massima della riassicurazione e dei finanziamenti riassicurati è di 5 anni.;"

ai sensi del capitolato speciale d'appalto approvato con DD n. 255/DB1603 del 28/09/2010 relativo all'affidamento di cui sopra ad Artigiancassa S.p.A., il Comitato tecnico regionale di valutazione (CTRV) istituito con D.G.R. n. 8-3317 del 31/01/2012, "propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, criteri e modalità operative degli interventi agevolativi" gestiti da Artigiancassa S.p.A.;

il suddetto CTRV, nella seduta del 04/03/2013 ha considerato che la durata massima dei finanziamenti oggetto della riassicurazione potrebbe essere svincolata da quella della garanzia, senza conseguenze sulla durata della garanzia medesima e sul relativo impegno del Fondo;

con nota del 28/03/2013 il CTRV ha pertanto proposto alla Regione di modificare il vigente testo delle Disposizioni operative, consentendo al Fondo di riassicurare per un massimo di cinque anni anche finanziamenti di durata superiore;

considerato che la proposta consente di rendere più flessibile l'operatività del Fondo senza modificare la durata massima della garanzia e del relativo impegno del Fondo, si ritiene di accogliere la proposta del CTRV, apportando le necessarie modifiche alle Disposizioni operative vigenti.

la Giunta regionale,

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il verbale della seduta del 04/03/2013 del Comitato tecnico regionale di valutazione istituito presso Artigiancassa S.p.A.;

con voti unanimi,

*delibera*

per le motivazioni espresse in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano,

di modificare l'allegato A alla D.G.R. n. 10-4882 del 07/11/2012 “Fondo regionale di garanzia – Disposizioni operative” come segue:

al paragrafo 1. Finalità degli interventi e natura della garanzia:

- al primo comma, dopo le parole “finanziamenti a medio” sono inserite le parole “e lungo”;
- al quarto comma, sono eliminate le parole “e dei finanziamenti riassicurati”.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)